

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modificazioni ed integrazioni



Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.

Via Fiera Millenaria 13
46023 Gonzaga (MN)

PARTE SPECIALE

Revisione	Descrizione Revisione	Data
00	Emissione	06/03/2024

Indice

1. PARTE SPECIALE A	6
<i>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i>	6
1.1 Le fattispecie di reato	6
1.2 La nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio	9
1.3 Attività sensibili	10
1.4 Funzioni della Società coinvolte	12
1.5 Protocolli di prevenzione	12
1.5.1 Principi organizzativi e di controllo	12
1.5.2 Principi generali di comportamento	12
1.5.3 Protocolli di prevenzione specifici	13
1.6 Flussi informativi verso l'OdV	17
2. PARTE SPECIALE B	18
<i>REATI SOCIETARI, INCLUSI I REATI DI CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI</i>	18
2.1 Le fattispecie di reato	18
2.2 Processi e Attività sensibili	21
2.3 Funzioni della Società coinvolte	21
2.4 Protocolli di prevenzione	21
2.4.1 Principi organizzativi e di controllo	21
2.4.2 Principi generali di comportamento	21
2.4.3 Protocolli di prevenzione specifici	24
2.5 Flussi informativi verso l'OdV	27
3. PARTE SPECIALE C	28
<i>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</i>	28
3.1 Le fattispecie di reato	28
3.2 Processi e Attività sensibili	30
3.3 Funzioni della Società coinvolte	30
3.4 Protocolli di prevenzione	30
3.4.1 Principi organizzativi e di controllo	30
3.4.2 Principi generali di comportamento	30

3.4.3	Protocolli di prevenzione specifici	31
3.5	Flussi informativi verso l'OdV	32
4.	PARTE SPECIALE D.....	33
	<i>REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....</i>	33
4.1	Le fattispecie di reato.....	33
4.2	Attività sensibili	35
4.1	Funzioni della Società coinvolte.....	36
4.4	Protocolli di prevenzione	36
4.4.1	Principi organizzativi e di controllo.....	36
4.4.2	Principi generali di comportamento	36
4.4.3	Protocolli di prevenzione specifici	38
4.5	Flussi informativi verso l'OdV	42
5.	PARTE SPECIALE E	43
	<i>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE NONCHÉ AUTORICICLAGGIO</i>	43
5.1	Le fattispecie di reato.....	43
5.2	Attività sensibili	45
5.1	Funzioni della Società coinvolte.....	45
5.4	Protocolli di prevenzione	45
5.4.1	Principi organizzativi e di controllo	45
5.4.2	Principi generali di comportamento	45
5.4.3	Protocolli di prevenzione specifici	46
5.5	Flussi informativi verso l'OdV	50
6.	PARTE SPECIALE F	50
	<i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....</i>	50
6.1	Le fattispecie di reato.....	50
6.2	Attività sensibili	52
6.1	Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte	53
6.4	Protocolli di prevenzione	53
6.4.1	Principi organizzativi e di controllo.....	53
6.4.2	Principi generali di comportamento	53
6.4.3	Protocolli di prevenzione specifici	53
6.5	Flussi informativi verso l'OdV	55

7. PARTE SPECIALE G	55
<i>VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE</i>	55
7.1 Le fattispecie di reato	55
7.2 Attività sensibili	58
7.3 Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte	58
7.4 Protocolli di prevenzione	58
7.4.1 Principi organizzativi e di controllo	58
7.4.2 Principi generali di comportamento	58
7.4.3 Protocolli di prevenzione specifici	58
7.5 Flussi informativi verso l'OdV	59
8. PARTE SPECIALE H.....	59
<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE</i>	59
8.1 Le fattispecie di reato.....	59
8.2 Attività sensibili	59
8.3 Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte	59
8.4 Protocolli di prevenzione	60
8.4.1 Principi organizzativi e di controllo.....	60
8.4.2 Principi generali di comportamento	60
8.4.3 Protocolli di prevenzione specifici	60
8.5 Flussi informativi verso l'OdV	61
9. PARTE SPECIALE I	62
<i>REATI AMBIENTALI</i>	62
9.1 Le fattispecie di reato.....	62
9.2 Attività sensibili	62
9.3 Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte	62
9.4 Protocolli di prevenzione	62
9.4.1 Principi organizzativi e di controllo.....	62
9.4.2 Principi generali di comportamento	62
9.4.3 Protocolli di prevenzione specifici	63
9.5 Flussi informativi verso l'OdV	64
10. PARTE SPECIALE L	64
<i>ALTRI REATI</i>	64
10.1 Delitti di criminalità organizzata (<i>art. 24-ter</i>): fattispecie di reato.....	64

10.1.2 Attività sensibili	64
10.1.3 Protocolli di prevenzione	65
10.1.4 Flussi informativi verso l'OdV	65
10.2 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (<i>art. 25-bis</i>): fattispecie di reato	65
10.2.2 Attività sensibili.....	66
10.2.3 Protocolli di prevenzione.....	66
10.2.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	67
10.3 Delitti contro l'industria e il commercio (<i>art. 25-bis.1</i>): fattispecie di reato	67
10.3.2 Attività sensibili.....	67
10.3.3 Protocolli di prevenzione.....	67
10.3.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	68
10.4 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (<i>art. 25- quater</i>): fattispecie di reato.....	69
10.4.2 Attività sensibili.....	69
10.4.3 Protocolli di prevenzione.....	69
10.4.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	69
10.5 Reati di abusi di mercato (<i>art. 25-sexies</i>): fattispecie di reato	70
10.5.2 Attività sensibili.....	70
10.5.3 Protocolli di prevenzione.....	70
10.5.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	71
10.6 Reati transnazionali (<i>art. 10 L. 146/2006</i>): fattispecie di reato	71
10.6.2 Attività sensibili.....	72
10.6.3 Protocolli di prevenzione.....	72
10.6.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	72
10.7 Reati tributari (<i>art. 25-quinquiesdecies</i>): fattispecie di reato	72
10.7.1 Processi e Attività sensibili.....	75
10.7.2 Funzioni della Società coinvolte	75
10.7.3 Protocolli di prevenzione.....	75
10.7.4 Flussi informativi verso l'OdV.....	76
10.8 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (<i>art. 25-octies-1</i>): fattispecie di reato.....	76
10.8.1 Processi e Attività sensibili	77
10.8.2 Funzioni della Società coinvolte	77

10.8.3 Protocolli di prevenzione.....	77
10.8.4 Flussi informativi verso l'OdV	78

1. PARTE SPECIALE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

a. Malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

La norma punisce le frodi successive al conseguimento di erogazioni pubbliche (contributi, sovvenzioni o finanziamenti), realizzate da chiunque estraneo alla pubblica amministrazione mediante la mancata destinazione delle somme agli scopi per cui sono state erogate.

b. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi ottenga indebitamente un'erogazione pubblica attraverso l'utilizzo o la presentazione di documenti o dichiarazioni falsi o non veritieri, o attraverso l'omissione di informazioni dovute. Non rileva in questo caso l'uso che viene fatto dell'erogazione.

Si ricade nella più grave ipotesi di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), qualora la condotta si concretizzi in un'attività fraudolenta ulteriore, rispetto al mendacio e alla semplice omissione di informazioni dovute, connotata da artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.

c. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

La norma punisce il comportamento di chi ottenga indebitamente erogazioni pubbliche, mediante artifici e raggiri idonei a trarre in inganno l'ente erogatore.

La condotta in esame si caratterizza per un'attività fraudolenta (gli artifici e i raggiri), diversa e più grave del mendacio e della semplice omissione di informazioni dovute, che integra il reato di cui all'art. 316-ter. L'ingiusto profitto deve riguardare l'indebito conseguimento di risorse pubbliche destinate a scopi di incentivazione.

Erogazioni dello stesso tipo comunque denominate (non costituiscono comunque erogazioni pubbliche ai sensi della norma le indennità a cui sono tenuti gli enti previdenziali pubblici, onde il conseguimento di indebite prestazioni economiche elargite dall'Inps a titolo di disoccupazione e malattia, configura il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640 comma due numero uno c.p.)

d. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art 640 c.2 nr.1)

La norma punisce la truffa commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Vi rientrano, tra le altre, le ipotesi di truffa in materia assistenziale e previdenziale.

Dette erogazioni non possono considerarsi “erogazioni pubbliche” ai sensi dell’art. 640-bis c.p. (categoria questa che comprende le sole erogazioni finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico), cosicché la loro fraudolenta percezione integra il reato in esame e non quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

e. Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona (soggetto passivo), bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Per sistema informatico si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, grazie all’impiego di tecnologie informatiche; per sistema telematico si intende il sistema di telecomunicazione che sia gestito con tecnologie informatiche

f. Concussione (art. 317 c.p.)

La norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce il privato a dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale reato appare in concreto configurabile in capo alla Società, in quanto i farmacisti ed i titolari di farmacia possono essere qualificati come incaricati di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. ed esercenti un servizio di pubblica utilità ai sensi dell’art. 359 c.p.

g. Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

E’ la cosiddetta corruzione impropria. Si ricade nella ipotesi in esame qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un’attività comunque dovuta. Il reato si realizza alternativamente o con l’accettazione della promessa da parte del funzionario o con il ricevimento del denaro e o di altra utilità non dovuta. Il reato sussiste non solo quando la prestazione non dovuta precede il compimento dell’atto del pubblico ufficiale (c.d. corruzione antecedente), ma altresì quando lo segue (c.d. corruzione susseguente).

A differenza della concussione, dove il privato soggiace alle pretese ingiuste del pubblico ufficiale, nella corruzione il rapporto tra le parti è di libera convergenza verso un comune obiettivo illecito. Il privato corruttore è punito, come il pubblico funzionario, nella sola ipotesi di corruzione antecedente, cioè nel caso che la dazione o la promessa preceda il compimento dell’atto d’ufficio e sia ad essa finalizzata. Sono punibili, quali concorrenti, anche eventuali intermediari tra il pubblico funzionario e il privato che effettui la dazione o promessa.

Il concetto di “retribuzione” fa riferimento ad una prestazione del privato che si ponga quale corrispettivo di quella del pubblico ufficiale.

h. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

E’ la cosiddetta corruzione propria. Si ricade nella ipotesi in esame qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un’attività contraria ai doveri dell’ufficio.

Il reato sussiste anche quando non sia individuato lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, se l'accordo corruttivo è diretto a condizionare l'attività del pubblico ufficiale agli interessi del privato. Costituisce corruzione, secondo la giurisprudenza, anche l'ipotesi in cui il pubblico funzionario sia stato, per così dire, messo a libro paga, in corrispettivo di una sua generale disponibilità a rendersi utile anche con violazioni dei suoi doveri d'ufficio.

Il privato corruttore è punito, come il pubblico ufficiale, anche nel caso in cui la dazione o promessa sia successiva al compimento dell'atto contrario.

Si può configurare il reato quando l'informatore farmaceutico e il sanitario o farmacista si accordino, dietro la promessa o la dazione di denaro o altra utilità, per agevolare la diffusione di determinati medicinali – si parla di concorso di reati tra la contravvenzione di comparaggio e il delitto di corruzione, perché diverso è il bene giuridico tutelato e l'elemento psicologico.⁷

i. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

La norma sanziona, in modo più grave, i fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

l. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

La norma punisce la corruzione per un atto d'ufficio dell'incaricato di pubblico servizio che sia anche pubblico impiegato, e la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di ogni incaricato di pubblico servizio. La norma trova applicazione in quanto il farmacista, come sopra specificato è considerato incaricato di pubblico servizio.

m. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La norma sanziona l'offerta o promessa corruttiva indipendentemente dalla sua accettazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

Integra il reato anche la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale un'offerta non determinata e lasci la quantificazione al destinatario della richiesta. Il reato di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio non è escluso dalla tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale, salvo che l'offerta si riveli "inidonea" anche solo a turbare psicologicamente il pubblico agente sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

n. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

La norma estende l'applicabilità delle disposizioni che puniscono tra l'altro la concussione, la corruzione e l'istigazione alla corruzione anche ai funzionari delle Comunità europee e ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Ai fini della configurabilità della corruzione attiva e della istigazione alla corruzione, la norma assimila altresì ai nostri pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio coloro, che nelle sedi internazionali sopra menzionate, svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle svolte dai pubblici agenti nel nostro ordinamento.

Come già detto, si ritiene che questo tipo di reato non sia in concreto rilevante per la Società, dal momento che la stessa svolge la sua attività solamente in Italia ed ha contatto solo con autorità pubbliche e pubbliche amministrazioni che svolgono attività solo sul territorio dello Stato e non ha contatti di alcun genere con i soggetti agenti per questa tipologia di reato.

o. Traffico di influenze illecite

L'art. 346-bis3 al primo comma punisce – con la reclusione da uno a tre anni – chi, salvi i casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio o in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita nei confronti del pubblico agente o per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio. Il secondo comma prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per colui che indebitamente compia la dazione o promessa.

p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Ai sensi di articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

1.2 La nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Si evidenzia però come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblico Ufficiale

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali “*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Il codice penale prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.
- la funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:
 - potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
 - potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza - Banca d'Italia e Consob - ecc.);
 - potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio notai).

Incaricato di pubblico servizio

La definizione della categoria di *“soggetti incaricati di un pubblico servizio”* si rinviene all'art. 358 c.p. a norma del quale, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

1.3 Attività sensibili

Processi trasversali

1. *gestione di tutte le fasi negoziali ed esecutive relative a contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse dallo Stato e dagli enti pubblici;*
2. *gestione dei rapporti con le pubbliche autorità concernenti le attività di ispezione, verifica o controllo (Guardia di Finanza, Agenzie delle Entrate, AUSL, ecc.);*
3. *gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie e con le forze dell'ordine;*
4. *contratti con la P.A. od Enti locali;*
5. *domande di permessi, licenze e concessioni;*
6. *gestione del contenzioso: l'attività di gestione del contenzioso manifesta profili di rischio legati alla fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti. Per quanto concerne la fattispecie di cui al punto o del capitolo 1.1, trattasi di una tipologia di reato "trasversale" che non riguarda un'area aziendale in particolare, ma il rischio si concretizza ogni qualvolta sia coinvolto in un procedimento penale un dipendente o un collaboratore nella veste di indagato/imputato, a prescindere dal suo ruolo in azienda o dal tipo di collaborazione.*

Risorse umane

7. *amministrazione del personale (assunzione, cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione, ecc) e gestione dei rapporti con gli Uffici del Lavoro e gli enti previdenziali: questo tipo di attività presenta sia un rischio diretto per quanto riguarda l'indebita percezione di contributi e sovvenzioni di tipo previdenziale, sia indiretto per quanto riguarda la possibilità che l'assunzione costituisca uno strumento indiretto per ottenere illecitamente un vantaggio di qualsiasi tipo da parte di incaricati della Pubblica Amministrazione. Eventuali comportamenti scorretti da parte di incaricati della Pubblica Amministrazione devono essere segnalati in quanto rientrano nelle misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità come previsto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.*

Amministrazione, Finanza e Controllo

8. *gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con gli enti pubblici in materia fiscale;*
9. *gestione delle spese economali: la gestione della piccola cassa potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla realizzazione del reato di corruzione, attraverso l'utilizzo delle somme di denaro al fine di ottenere "disponibilità" utilizzabili per fini corruttivi.*
10. *gestione contabilità e fiscalità.*

Approvvigionamenti

11. *gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi: profili di rischio possono essere individuati anche con riferimento alla gestione degli approvvigionamento di beni e servizi, ad esempio, in caso di accettazione di offerte a condizioni di acquisto di beni/servizi ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla P.A. oppure accettazione di prestazioni inesistenti o per importi superiori a quanto dovuto al fine di creare una riserva a capo della società da utilizzare a fini corruttivi.*

Information Technology

12. gestione dei sistemi informativi;

L'elenco delle attività sensibili viene aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Generale.

1.4 Funzioni della Società coinvolte

- CdA
- Presidente
- Amministrazione
- Responsabile Organizzativo Tecnico
- Responsabile Commerciale

1.5 Protocolli di prevenzione

1.5.1 Principi organizzativi e di controllo

- Modello
- Codice Etico
- Protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Regolamento per il reclutamento del personale di Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.
- Procedura acquisti

1.5.2 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i dipendenti e i collaboratori esterni della Società devono conformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico ed in particolare:

- a) è vietato tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò deputati secondo l'organigramma della Società (che indica anche le funzioni svolte), gli ordini di servizio o eventuali deleghe;
- b) è fatto divieto di offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, donazione ed elargizioni, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- c) è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione omaggi o regali di qualsiasi entità;
- d) è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- e) è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui sono destinati;
- f) è vietato ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;

- g) è vietato versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
- h) è vietato riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali della Società che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
- i) è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o manipolarne i dati;
- j) è vietato effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- k) è vietato accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- l) nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura; dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario.

1.5.3 Protocolli di prevenzione specifici

a) Rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

I rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti alle attività sensibili, sono tenuti dal Presidente o dai responsabili di funzione a ciò singolarmente titolati tramite specifica lettera di autorizzazione ad personam, controfirmata per accettazione.

È fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

b) Gestione delle risorse finanziarie

Le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie devono essere registrate e documentate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. La società deve assicurare che sia ricostruibile il processo di formazione degli atti e siano reperibili le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

Nella gestione delle risorse finanziarie la Società deve avvalersi solo di intermediari finanziari e bancari, sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

Nessun pagamento di qualunque entità alla Pubblica Amministrazione può essere effettuato in contanti o in natura.

Il rimborso delle spese sostenute dal personale può essere effettuato solo a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa.

c) Rapporti con consulenti e collaboratori

Non vi deve essere identità di soggetti, all'interno della Società, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento.

Consulenti e collaboratori devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità.

I contratti con consulenti e collaboratori devono essere definiti, per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini.

I compensi dei consulenti e collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell'incarico conferito e devono essere congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti.

Nessun pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti.

I contratti conclusi con i consulenti e i collaboratori, che prevedono la prestazione di servizi nell'ambito delle attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato:

- a) un'apposita dichiarazione con la quale consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto e si impegnino a rispettarle;
- b) una dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo della Società;
- c) una apposita clausola (ad esempio clausola risolutiva espressa, penali) che regoli le conseguenze della violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti.

È vietato affidare ai consulenti e collaboratori attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del contratto di consulenza.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- impegnare FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. con ordini/contratti verbali non formalizzati;
- assegnare incarichi di consulenza a persone o società "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

d) Svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente e dirigente.

Ai dipendenti e dirigenti è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d'ufficio e l'immagine e il prestigio di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.

In particolare sono vietati tutti gli incarichi per i quali la normativa prevede specificatamente la inconfiribilità o l'incompatibilità con la posizione ricoperta all'interno della Società.

Ai dipendenti e dirigenti può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento di specifici incarichi, sempre che gli stessi abbiano un carattere occasionale. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell'autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l'incarico svolto e gli interessi della Società.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato, fermo restando il vincolo di comunicazione alla Società.

e) Gestione delle erogazioni pubbliche.

Per ogni contributo, finanziamento, sovvenzione ottenuto/a dallo Stato, dagli enti pubblici o dall'Unione Europea deve essere predisposto un apposito rendiconto che dia atto degli scopi per i quali l'erogazione pubblica è stata richiesta e concessa, e della sua effettiva utilizzazione.

f) Rapporti con organi ispettivi.

Nel caso di ispezioni giudiziarie, tributarie, del lavoro e amministrative (ad esempio relative alla D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ecc.), i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dal responsabile della funzione o dal soggetto da questo delegato.

Il responsabile della funzione o il soggetto da questo delegato deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia dovrà essere adeguatamente conservata. Laddove non sia stato possibile ottenere il rilascio di copia del verbale ispettivo, il responsabile della funzione o il soggetto da questo delegato a partecipare all'ispezione provvederà a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive.

I verbali relativi alle visite ispettive devono essere sottoscritti da personale formalmente delegato alla gestione della visita ispettiva e siglati dal personale coinvolto e la copia dei verbali relativi alle visite ispettive deve essere archiviata.

Devono essere tempestivamente comunicati al Consiglio di Amministrazione e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con i Funzionari Pubblici. Tali comunicazioni hanno maggiore rilevanza con l'introduzione della legge anticorruzione n. 190/2012.

Inoltre la società si conformerà ai seguenti principi:

- improntare i rapporti con i Funzionari Pubblici alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché del presente protocollo, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed Autorità di Vigilanza e la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché del presente protocollo;
- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire

informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Inoltre è fatto divieto di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Funzionari Pubblici con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti dei Funzionari Pubblici tali da indurre questi ultimi in errori di valutazione nel corso dell'analisi.

g) Gestione del personale.

A coloro che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle risorse umane, è fatto obbligo di applicare criteri di valutazione dei candidati che risponda alle esigenze di obiettività e trasparenza:

- l'assunzione dei candidati deve avvenire nel rigoroso rispetto dei protocolli standard definiti dall'azienda per la selezione del personale, in particolare il rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs 165/2001;
- l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le procedure interne.

Inoltre essi dovranno:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società e nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 39/13 ove applicabili e, in generale, dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base della valutazione di idoneità tecnica e attitudinale;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- curare che siano assicurate all'interno di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato.

Inoltre, è fatto esplicito divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);

h) Gestione approvvigionamento di beni e servizi

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'approvvigionamento di beni, servizi e consulenze devono:

- scegliere, nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 39/13 ove applicabili e, in generale, dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia di anticorruzione, tra una rosa di potenziali fornitori, quello che garantisca il miglior rapporto tra qualità e convenienza sulla base di criteri oggettivi documentabili *ex post*;
- accertarsi dell'identità della controparte, normalmente persona giuridica, e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale;
- garantire che eventuali incarichi affidati a soggetti terzi per operare in rappresentanza e/o nell'interesse di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. siano sempre assegnati in forma scritta richiedendo eventualmente, anche tramite specifiche clausole contrattuali, ai fornitori, professionisti, consulenti il rispetto dei principi comportamentali previsti dal Codice Etico;
- verificare l'effettivo adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento prima del pagamento del prezzo concordato;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*.

1.6 Flussi informativi verso l'OdV

In linea generale, i Responsabili delle funzioni aziendali coinvolte devono comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli sopra riportati.

Più in particolare con riferimento:

- alla richiesta di finanziamenti pubblici, fornire l'elenco delle richieste effettuate per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nonché contestazioni o contenziosi promossi dalla stessa Amministrazione Pubblica;
- all'ottenimento di concessioni, licenze, autorizzazioni e la partecipazione a gare d'appalto della Pubblica Amministrazione, fornire l'elenco di tali operazioni, nonché contestazioni o contenziosi promossi dalla stessa Pubblica Amministrazione,
- alle verifiche effettuate da pubblici ufficiali, trasmettere una informativa su apertura, chiusura ed esito della verifica;
- alla segnalazione di eventuali assunzioni di personale che abbia ricoperto cariche pubbliche e/o abbia avuto esperienze lavorative in un ente pubblico;
- all'informativa periodica sull'assegnazione di incarichi professionali e consulenze a terzi,
- al contenzioso, se presenti pratiche presso legali, trasmettere all'Organismo di Vigilanza la lista contenente le eventuali rimessioni di debito (compresa la rinuncia del contenzioso attivo) verso terzi e in particolare enti e dipendenti pubblici;

- al sistema di deleghe e procure, periodicamente, le deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), segnalando eventuali modifiche in atto nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2. PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI, INCLUSI I REATI DI CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

2.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

a) False comunicazioni sociali

La norma sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, espongono fatti falsi o omettono informazioni dovute, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Risponde del reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma se ha agito in concorso con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori). Oggetto di falsità devono essere "i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico". Rilevano le falsità commesse nel bilancio d'esercizio, nel bilancio consolidato di gruppo e in qualsiasi altro bilancio straordinario o prospetto contabile la cui redazione sia obbligatoria per legge. Le "altre comunicazioni sociali" devono essere "previste dalla legge", quindi obbligatorie, tipiche, relative all'oggetto sociale.

b) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Si tratta del fatto commesso dagli "...amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori". La fattispecie si differenzia da quella di cui all'art. 2621 in quanto punisce le ipotesi di falso nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, che

abbiano cagionato un danno patrimoniale, ai soci o ai creditori. Il reato è perseguibile a querela

c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

La norma sanziona la condotta dei revisori che, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso ovvero occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione.

d) Indebita restituzione dei conferimenti

La norma punisce il comportamento degli amministratori e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c. (amministratori di fatto) che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La restituzione simulata può avvenire anche attraverso il pagamento di debiti inesistenti; e la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti può realizzarsi anche attraverso negozi unilaterali e/o contratti e riguardare anche un solo socio.

e) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma prevede il reato degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c.) che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o che distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

f) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società Capogruppo

Il reato consiste nella condotta degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c.) che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società che amministrano o della controllante in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per acquisto si intende non solo la compravendita, ma qualsiasi tipo di negozio, anche gratuito, che realizzi il trasferimento della proprietà delle azioni.

La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

g) Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato consiste nella condotta degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 c.c.) che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi.

Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

h) Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La norma punisce il comportamento degli amministratori delle società quotate che non ottemperano agli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tale previsione impone all'amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, egli abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato ha l'obbligo di astenersi dal compimento dell'operazione investendo della stessa l'organo collegiale competente.

i) Formazione fittizia del capitale

Il reato consiste nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale. La fattispecie punisce i liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima di pagare i creditori sociali o provvedere all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in modo da cagionare danno ai creditori. Questo reato non è configurabile in capo alla Società, non essendo questa in fase di liquidazione.

j) Illecita influenza sull'assemblea

Il delitto può essere commesso da qualunque soggetto che determina la maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

k) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza.

La norma punisce le falsità nelle comunicazioni alle autorità di Vigilanza e l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, commessi da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di società. La norma sanziona, altresì, qualsiasi comportamento dei soggetti sopra indicati che, in qualsiasi forma, anche omettendo le informazioni dovute, ostacolano le funzioni delle autorità di Vigilanza.

La pena è raddoppiata qualora il reato sia commesso nell'ambito di società quotate.

l) Corruzione tra privati

Come riformulato a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. n. 38/2017, è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, dei sindaci, dei liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, o chiunque nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse, nonché da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi che, sollecitano o ricevono, o ne accettano la promessa, denaro o altra utilità per sé o per altri, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punito anche colui che anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti sopra menzionati;

m) Istigazione alla corruzione tra privati

si configura nei casi in cui l'offerta o la promessa di denaro o la sollecitazione, anche per interposta persona, non sia accettata.

2.2 Processi e Attività sensibili

Legale e Societario

1. *gestione dei rapporti con la Società di Revisione e altri organi Sociali, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;*
2. *predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione;*
3. *tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge: trattasi di contabilità in genere e bilanci, relazione semestrale, situazioni trimestrali, relazioni e prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto richiesto*

Information Technology

4. *gestione dei sistemi informativi;*

Comunicazione

5. *predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico*

Approvvigionamenti

6. *Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori: l'attività in oggetto è da considerarsi sensibile per i reati di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati*

2.3 Funzioni della Società coinvolte

- CdA
- Presidente
- Collegio Sindacale
- Amministrazione

2.4 Protocolli di prevenzione

2.4.1 Principi organizzativi e di controllo

- Modello
- Codice Etico
- Istruzioni normative relative alla predisposizione dei bilanci

2.4.2 Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., si adeguino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte speciale B, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'obbligo di:

- evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;
- evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- assicurare il regolare funzionamento di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di controllo (Corte dei Conti), non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale;
- porre in essere, in occasione dell'Assemblea, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione dell'attività assembleare;
- esporre nella documentazione trasmessa alle Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economico, finanziario e patrimoniale di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di pubblica vigilanza, anche in sede di ispezione come per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;

- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge;
 - la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità.

2.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

a) tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o che omettano o alterino informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari.

Al fine di prevenire i suddetti rischi è necessario che:

- la gestione del piano dei conti e i relativi inserimenti/modifiche/eliminazioni di conti contabili sia affidata esclusivamente alla Direzione dell'Amministrazione con approvazione del Presidente del CdA;
- l'Amministrazione, con cadenza periodica, verifica i saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi sezionali;
- al termine delle rilevazioni contabili sistematiche l'Amministrazione si attiva per predisporre le scritture di rettifica ed accertamento adeguatamente supportate da documenti dai quali è possibile desumere i criteri adottati e lo sviluppo analitico dei relativi calcoli;
- al termine di tali operazioni l'Amministrazione effettua la chiusura delle operazioni di contabilità generale di competenza dell'esercizio e provvede a far chiudere il periodo contabile nel sistema informativo di contabilità generale. Qualsiasi successiva registrazione contabile, per essere contabilizzata, richiede la riapertura del sistema specificamente autorizzata dal Responsabile dell'Amministrazione e supportata da adeguata giustificazione scritta.
- eventuali variazioni sostanziali apportate al Bilancio d'esercizio successivamente all'inoltro al Consiglio di Amministrazione sono motivate, documentate ed autorizzate per iscritto dal Presidente.

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del Bilancio devono:

- rispettare le regole e i principi contenuti nel Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti;
- rispettare i principi contabili di riferimento;

- osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. e di formazione del bilancio, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- fornire ai soci e terzi (Banche, Enti pubblici, ecc.) in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. e sull'evoluzione delle relative attività;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto.

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- creare documenti o giustificativi per operazioni inesistenti;
- omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.;

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base dei principi nazionali ed internazionali e nel rispetto della vigente normativa in materia. Eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza

b) predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico

Nell'attività di predisposizione delle comunicazioni ai soci e al pubblico in generale, contenente informazioni e dati sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno:

- essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore;
- nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., è fatto obbligo di attenersi a

quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice etico;

- utilizzare un sistema di trasmissione dei dati e delle informazioni, tra cui la bozza di bilancio, che consenta la tracciatura di tutti i passaggi

c) gestione dei rapporti con la Società di revisione e altri organi Sociali, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

Nell'attività di gestione dei rapporti con i vari organi sociali dovrà essere rispettato quanto segue:

- il Responsabile dell'Amministrazione coordinerà la raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Revisore contabile, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dai Soci e dal Revisore contabile, devono essere documentate e conservate;
- tutti i documenti relativi alle operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi ad operazioni sulle quali la società di revisione debba esprimere un parere o formulare una relazione, devono essere comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- devono essere specificati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell'incarico al Revisore dei conti;
- deve essere garantito al Revisore contabile e ai Soci il libero accesso alla contabilità aziendale e quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'incarico.

Inoltre, i protocolli per la prevenzione della corruzione tra privati prevedono che:

- agli incontri con revisori partecipino sempre almeno due referenti aziendali espressamente autorizzati;
- gli esiti di incontri con revisori siano formalizzati;
- la documentazione sia conservata, a cura dei responsabili delle funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- i soggetti che partecipino alle verifiche condotte da revisori e sindaci segnalino all'OdV qualsiasi criticità emersa o richiesta anomala.

d) Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori

Per le operazioni riguardanti la gestione degli acquisti ed in particolare della selezione dei fornitori di beni e servizi e per la gestione dei rapporti con i fornitori in occasione dell'approvvigionamento di beni e servizi, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui alla Parte Speciale E con riferimento alle attività di gestione degli acquisti di beni e servizi ed al conferimento e alla gestione delle consulenze fiduciarie.

È fatto altresì specifico divieto:

- di corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a rappresentanti e/o dipendenti di controparti terze con cui la Società intrattenga relazioni di business o a persone a questi vicini, per influenzare illecitamente il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- di sollecitare o comunque di accettare l'offerta o la promessa di denaro o altre utilità che possono tradursi, direttamente o indirettamente, in vantaggi pecuniari o di altra natura;
- di omaggi, regali, premi, sovvenzioni o altri vantaggi comunque giustificati, se non di valore trascurabile (ad esempio, prodotti o gadget promozionali) o specificamente autorizzati da parte di chi è impegnato nei processi di approvvigionamento.

2.5 Flussi informativi verso l'OdV

In linea generale le Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli indicati nella presente parte speciale B e notizie in riguardo a operazioni di finanza straordinaria, operazioni patrimoniali straordinarie e operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, destinazione dell'utile.

Inoltre, copia del bilancio e relazione sulla gestione, quando vengono redatti.

3. PARTE SPECIALE C

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

3.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati commessi contro la personalità individuale, dall'art. 25-quinquies del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

b) Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

c) Pornografia minorile (art. 600 ter, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, sfruttando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto. La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

e) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

f) Tratta di persone (art. 601, cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600, cod. pen., ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

g) Adescamento di minorenni

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

h) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La fattispecie è configurata da chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; a chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

3.2 Processi e Attività sensibili

Risorse Umane

1. *Selezione e assunzione del personale.* La gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta particolare attenzione ad aspetti inerenti alla definizione e gestione della retribuzione e l'organizzazione dei turni di lavoro, nonché l'organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti che assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni.

Approvvigionamenti

2. *Affidamento di lavori e/o servizi in appalto*

Information Technology

3. *Utilizzo dei sistemi informativi e accesso a internet*

3.3 Funzioni della Società coinvolte

- CdA
- Presidente
- Amministrazione
- Responsabile Organizzativo Tecnico
- Responsabile Commerciale

3.4 Protocolli di prevenzione

3.4.1 Principi organizzativi e di controllo

- Modello
- Codice Etico
- Protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Regolamento per il reclutamento del personale di Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.
- Procedura acquisti

3.4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle attività a rischio, ai Destinatari sia fatto espresso divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del Decreto - Delitti contro la personalità individuale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- usufruire delle strutture della società per ospitare, anche occasionalmente, attività legate ai reati sopra richiamati;
- detenere nei locali, nelle aree o negli strumenti aziendali, materiale pornografico, pedopornografico o immagini virtuali, con particolare riguardo a quelle realizzate utilizzando immagini di minori degli anni 18;
- instaurare rapporti interpersonali in grado di generare una delle soggezioni indicate nell'articolo 600 del c.p.;

- indurre, favorire o sfruttare la prostituzione dei minori, compiere atti sessuali con minori in cambio di denaro a altra utilità economica;
- realizzare esibizioni o materiale pornografico; distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare cedere o vendere in qualsiasi forma materiale pornografico;
- distribuire o divulgare notizie e informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori o immagini pornografiche;
- organizzare o propagandare iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- commettere tratta di persone o indurre all'ingresso, al soggiorno o all'uscita dal territorio dello Stato
- utilizzare anche occasionalmente FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Inoltre essi dovranno:

- rispettare la vita, la dignità umana e tutti i diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- rispettare l'integrità psico-fisica e sessuale degli essere umani;
- mantenere sui luoghi di lavoro, nei rapporti con i superiori, i colleghi e gli utenti un comportamento ispirato alla massima correttezza e trasparenza;
- rispettare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, di tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, di tutela dei diritti sindacali, di associazione o di rappresentanza;
- utilizzare internet e gli altri strumenti di comunicazione forniti dalla società in modo conforme alla normativa e nel rispetto dei Regolamenti interni.

3.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

a) Selezione e assunzione del personale

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, a svolgere una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- formalizzazione dei requisiti richiesti (ad es. caratteristiche tecniche ed esperienza acquisita) per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione; il datore di lavoro decide l'assunzione di nuove risorse umane sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire all'interno della Società;
- per ogni funzione rilevante all'interno della Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l. sono definiti dei requisiti minimi di competenze e formazione;
- reclutamento del personale tramite agenzie interinali, curriculum vitae inviati via e-mail, identificazione attraverso chiamata specifica, su segnalazione di agenzie di ricerca/selezione, di profili elevati provenienti da altre società;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.

A tutti i nuovi assunti viene corrisposto il salario previsto dal CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie di laterizi e materiali in cemento.

b) Information Technology

- È vietato ogni utilizzo del PC non inerente all'attività lavorativa;
- A ciascun utente sono assegnate le credenziali di autenticazione personali, che devono venir custodite dall'incaricato con la massima diligenza e non divulgate;
- Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati, né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno;
- È assolutamente proibito l'utilizzo di materiale audiovisivo piratato o di dubbia provenienza;
- È assolutamente vietato accedere a siti internet e scaricare materiale dai contenuti sessualmente espliciti, osceni e pedopornografici;
- Non è consentito acquisire fotografie e/o video di minori;
- È vietato salvare sul proprio PC file provenienti dall'esterno
- L'utente è responsabile della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi contenuti.
- È obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di privacy e di misure minime di sicurezza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

3.5 Flussi informativi verso l'OdV

In linea generale le Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli indicati nella presente parte speciale C.

4. PARTE SPECIALE D

REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

4.1 Le fattispecie di reato

L'art. 25 - septies del D.lgs 231/01 ha introdotto tra le fattispecie criminose che possono comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

a) Omicidio colposo

L'art. 589 c.p. prevede che:

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

b) Lesioni personali colpose

Esse sono disciplinate dall'art. 590 c.p.:

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
 2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
 3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
 4. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
 5. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. L'art. 583 c.p. definisce la natura delle lesioni personali gravi e gravissime.
1. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
 - 3) se la persona offesa e' una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.
2. La lesione personale e' gravissima se dal fatto deriva:
- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai fini di una migliore comprensione:

- *“Datore di Lavoro” o DDL*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- *“Decreto di Sicurezza” o “D. Lgs. 81/2008”*: il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- *“DUVRI” o “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”*: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi e che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- *“DVR” o “Documento di Valutazione dei Rischi”*: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito da tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
- *“Lavoratore”*: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società;
- *“Medico Competente”*: i medici in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collaborano con il Datore di Lavoro di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. ai fini della valutazione dei rischi e al fine di

effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza;

- “*RLS*” o “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”: sono i soggetti eletti o designati per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, ovvero il rappresentante territoriale;
- “*RSPP*” o “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”: è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- “*Sorveglianza Sanitaria*”: l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
- “*SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione*”: l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i Lavoratori;
- “*SSL*”: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

4.2 Attività sensibili

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

- *attività a rischio di infortunio e malattia professionale*, mutuata dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali di cui all’art. 28, D.Lgs. 81/2008, redatto dal Datore di Lavoro ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali;
- *attività a rischio di reato*, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa, e che costituiscono l’elemento centrale per adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici richiesti dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono:
 1. *Valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento.*
 2. *Individuazione dei fattori di rischio.*
 3. *Individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive e dei Dispositivi di Protezione Individuali.*
 4. *Elaborazione delle procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse.*
 5. *Vigilanza sul rispetto delle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione incendi e primo soccorso.*
 6. *Informazione ai lavoratori su rischi per la sicurezza e misure di prevenzione di prevenzione e protezione adottate.*
 7. *Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie.*
 8. *Programmazione delle riunioni periodiche sulla sicurezza.*
 9. *Affidamento di lavori ad imprese in appalto*
 10. *Implementazione e comunicazione delle procedure sul pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori.*

11. *Controllo dell'utilizzo delle dotazioni di sicurezza (guanti, tappi, mascherine, tuta, scarpe, ecc.).*
12. *Controllo del corretto utilizzo dei macchinari e delle attrezzature.*
13. *Designazione del RSPP.*
14. *Nomina del medico competente.*
15. *Nomina degli addetti al Primo Soccorso e all'Antincendio*
16. *Formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011*
17. *Formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012*

4.1 Funzioni della Società coinvolte

- Datore di Lavoro
- RSPP
- Medico Competente

Le funzioni sopra elencate sono quelle incaricate della gestione del sistema di prevenzione e protezione di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., la seguente parte speciale è però da considerarsi diretta a tutti i dipendenti di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.

4.4 Protocolli di prevenzione

4.4.1 Principi organizzativi e di controllo

- Modello
- Codice Etico
- Documento di Valutazione dei Rischi
- Organigramma delle figure impegnate nella gestione SSL di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. Di seguito vengono riportati i nominativi delle principali figure¹:

- *Datore di Lavoro: Gambarelli Enzo*
- *R.S.P.P.: Masoni dott. Marco*
- *Medico Competente: Perazzoli dott. Franco*
- *R.L.S.:*
- *Preposti: Fattore Emanuele, Varini Andrea, Bontempelli Jacopo, Gambarelli Fabio, Taponecco Giulio*

- Formazione, informazione e addestramento dei Lavoratori
- Nomina e formazione degli Addetti al Primo Soccorso e Addetti al Servizio Antincendio
- Sorveglianza sanitaria annuale

4.4.2 Principi generali di comportamento

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in

¹ Per tutte le altre figure obbligate si veda l'organigramma aziendale

ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, nonché nella normativa antinfortunistica, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colpose, sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nella presente Parte Speciale, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestano degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società, ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa, dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal Datore di Lavoro non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure stabilite dal DVR al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- adoperare, durante il periodo di pausa, attrezzature o materiali della società, anche costituenti rifiuto, per motivi di svago;
- ingerirsi, prestando la propria opera ovvero prestando materiali o attrezzature, nell'attività che sta svolgendo il sub-appaltatore a meno che ciò non sia espressamente previsto nel contratto di appalto al fine di una doverosa attività di coordinamento.

4.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

a) Individuazione e valutazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione

- identificare ruoli, autorità, requisiti di competenza (ad es. eventuali necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli,
- valutare tutte le diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- individuare le mansioni rappresentative dei lavoratori;
- censire e caratterizzare gli agenti chimici e le attrezzature / macchine presenti;
- definire i criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
- aggiornare periodicamente le valutazioni dei rischi in occasione di scadenze di legge, variazioni nei processi e/o nella composizione dell'organico, variazione dei rischi legati alla mansione, variazioni dei rischi legati agli ambienti di lavoro, infortuni gravi o malattie professionali, introduzione di nuovi metodi di lavoro e/o attrezzature/macchinari;
- raccogliere e analizzare i dati relativi ai quasi infortuni;
- redigere un piano di azioni preventive/correttive dei rischi in base all'entità calcolata.

Si rinvia per una completa disamina dei rischi individuati e valutati dall'Azienda al Documento di Valutazione dei Rischi

L'OdV deve avere libero accesso in ogni momento a tutta la documentazione di cui sopra.

Il Datore di Lavoro committente, qualora siano presenti interferenze, elabora un unico Documento di Valutazione dei Rischi nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il Rappresentante dei Lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

b) Valutazione e scelta di attrezzature, macchinari e dispositivi di sicurezza e controllo operato sul corretto utilizzo

Le attività di acquisto di macchinari ed attrezzature aziendali sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle eventuali considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature ed i macchinari dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.).

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto vengono condotte, nel rispetto della procedura di acquisto, con lo scopo di:

- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, manuali d'uso e manutenzione, ecc.), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;

Per rispondere ai requisiti di resistenza, idoneità, manutenzione ed efficienza, FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. utilizza e acquista attrezzature, macchinari e mezzi conformi alla normativa vigente, omologati e certificati CE (in tutti i casi previsti dalla legge), in caso di noleggio richiede evidenza di tali conformità. La manutenzione ordinaria dei mezzi e degli attrezzi avviene con scadenza periodica, e secondo quanto riportato nei libretti di uso e manutenzione. La manutenzione straordinaria avviene a fronte di una non conformità riscontrata dal Preposto o dal lavoratore stesso, sui mezzi e sugli attrezzi.

In caso di non conformità o mal funzionamento delle attrezzature, macchinari e mezzi, questi vengono subito fermati e resi inutilizzabili sino a riparazione avvenuta.

L'organizzazione aziendale, attraverso i Preposti assicura che tutti i lavoratori che utilizzano macchine, apparecchiature ed attrezzature osservino, oltre alle disposizioni di legge, le norme per l'utilizzo di ogni singola macchina, apparecchiatura ed attrezzatura contenute all'interno delle "Istruzioni per l'uso e manutenzione" predisposte per il loro utilizzo.

L'utilizzo corretto di macchine, apparecchiature ed attrezzature prevede, anche, il rispetto delle necessarie condizioni di ricovero, ordine e pulizia al termine di ogni giornata di lavoro.

L'uso delle macchine, apparecchiature ed attrezzature deve essere riservato esclusivamente a personale autorizzato e debitamente formato/addestrato (Art.73 D.Lgs. 81/08).

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. ha dotato i lavoratori di Divise aziendali e di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in conformità a quanto risultato dopo la Valutazione dei Rischi (si rimanda al DVR per l'elenco completo). I DPI sono scelti sulla base dei rischi individuati, sulle caratteristiche tecniche necessarie, sulla conformità alle normative tecniche di riferimento e su requisiti di comfort.

Sono state anche predisposte procedure per il periodico rifornimento sia del vestiario sia dei DPI.

Il datore di lavoro deve inoltre:

- quale obbligo indelegabile, nominare il responsabile per la prevenzione e protezione RSPP, che posseda i requisiti professionali richiesti dalla legge, organizzando il servizio all'interno dell'azienda o incaricando persone o servizi esterni, in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- in relazione alla nomina del RSPP, nonché degli altri componenti del SPP, redigere apposito verbale indicante il nominativo e la sussistenza dei requisiti professionali richiesti ex lege;
- allegare al verbale di cui sopra la documentazione relativa al titolo di studio e alla formazione del RSPP;
- trasmettere il suddetto verbale al rappresentante dei lavoratori, al medico competente nonché all'OdV, affinché possa controllare il rispetto delle norme e della procedura;
- assicurarsi che il nominativo del RSPP e degli addetti al SPP sia riportato nell'organigramma aziendale della sicurezza, come previsto dalla suddetta procedura.

c) Manutenzione di mezzi e attrezzature

Tutte le attrezzature e i macchinari che possono avere impatti significativi in materia di Salute e Sicurezza devono essere assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione sono gestite attraverso specifiche procedure con lo scopo di:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
- definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- definire le modalità di segnalazione delle anomalie, individuare i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuare i soggetti tenuti ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

d) Affidamento ad imprese di lavori in appalto

Oltre a quanto previsto nel "Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria" redatto da FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., il Responsabile Unico del Progetto, insieme al Direttore dei Lavori, valuteranno le idoneità tecnico-professionali delle imprese in appalto richiedendo:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva "di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;"
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche);
- dichiarazione di non aver assunto cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare e verifica dei permessi di soggiorno;
- verifica della regolarità in ambito di formazione Accordo Stato - Regioni (ASR 21/12/2011 e ASR 22/02/2012) e di sorveglianza sanitaria;
- copia degli attestati di partecipazione a corsi abilitanti l'utilizzo di specifiche macchine/attrezzature o di capacità di lavorare in condizioni particolari (es. spazi confinati, lavori in quota, lavori su parti elettriche in tensione).

Inoltre FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., in qualità di Committente, è tenuta a fornire copia del D.U.V.R.I., a richiedere il POS e redigere il PSC qualora la tipologia di lavoro oggetto dell'appalto li rendesse necessari.

Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione. Il datore di lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi in caso di interferenze di lavorazioni. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

e) Elaborazione delle procedure di emergenza e gestione delle emergenze

Il datore di lavoro deve:

- elaborare un piano di emergenza idoneo alle attività svolte e condividerlo con i partecipanti alle manifestazioni / eventi;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato possano cessare la loro attività o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, che si trovi nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici;

- predisporre i necessari rapporti con i servizi esterni, anche con riferimento al trasporto dei lavoratori infortunati informando, circa le modalità dell'eventuale intervento del servizio di cui sopra, il RSPP e il medico competente.

f) Informazione e formazione del personale

Come già previsto nella Parte Generale, la Società è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nonché del D Lgs. 123/07.

A tal fine:

- deve essere istituito ed aggiornato un adeguato Piano di formazione ed informazione sia degli apicali che di tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- deve essere documentata/diffusa l'informativa sulla gestione delle emergenze (incendio - evacuazione - infortunio);
- i dipendenti e nuovi assunti devono ricevere informazione sulle figure prevenzionistiche aziendali e sul sistema di gestione alle emergenze;
- deve essere fornita informazione e istruzione sull'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- a formazione deve essere anche specifica sui macchinari sui quali il lavoratore dovrà prestare la propria attività;
- il RSPP e il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni.
- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere, ove previsto, questionari di valutazione dell'apprendimento;
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- di tutta l'attività di informazione e formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione e/o tramite registro.
- tutta la documentazione relativa alle attività di informazione e formazione deve essere conservata dall'Ufficio Risorse;
- la Società è tenuta ad organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

4.5 Flussi informativi verso l'OdV

All'OdV devono essere inoltrati i seguenti flussi informativi:

- report relativo alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro carenti negli standard tecnico - strutturali di legge e tempi di adeguamento degli stessi;
- report derivante all'incremento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori determinati da cambiamenti delle attività o cambiamenti organizzativi;

- report sugli interventi posti in essere per la compliance con la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- nel caso di lavori affidati in appalto, il relativo elenco e la documentazione a supporto;
- report relativo alla riunione periodica di sicurezza sul lavoro;
- esiti delle valutazioni del rischio;
- report sulle ispezioni e verifiche in corso o concluse, da parte delle Autorità competenti;
- elenco degli incidenti sul lavoro registrati e malattie professionali accertate;
- report delle anomalie rilevate nel sistema aziendale di sicurezza sul lavoro (violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro);
- copia delle comunicazioni del RSPP;
- nomine delle figure impegnate (RSPP, Medico Competente, Preposti, Addetti al Primo Soccorso e alla gestione delle Emergenze, RLS);
- copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione

5. PARTE SPECIALE E

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI UTILITÀ ILLECITE NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

5.1 Le fattispecie di reato

Per quanto concerne la presente Parte speciale E, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-octies del Decreto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

Il presupposto delle quattro ipotesi di reato è il medesimo: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

a) Ricettazione

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare. La norma si applica anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisti o quello commerciale.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Con legge 119/2013 è stata aggiunta l'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

b) Riciclaggio

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e amministrativo-finanziario.

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.

E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

d) Autoriciclaggio

In base a tale norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. "reato fonte") da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il sistema sanzionatorio dettato dall'articolo in esame prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, con pene diminuite (reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro) se i proventi derivano da un delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È inoltre prevista l'esclusione della punibilità, «fuori dai casi di cui ai commi precedenti» - ovvero, secondo i primi commenti, al di fuori dei casi in cui vi sia stato occultamento dei proventi del delitto non colposo - per le ipotesi in cui tali proventi siano destinati alla mera utilizzazione o godimento personali. È invece previsto un aumento di pena quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

5.2 Attività sensibili

Amministrazione, Finanza e Controllo

1. *Tenuta della contabilità e dei conti correnti*
2. *Gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo*
3. *Gestione flussi monetari e finanziari*

Approvvigionamenti

4. *Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con fornitori di beni, servizi e lavori*

5.1 Funzioni della Società coinvolte

- CdA
- Presidente
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Organizzativo Tecnico
- Amministrazione

5.4 Protocolli di prevenzione

5.4.1 Principi organizzativi e di controllo

- Codice Etico
- Modello
- Procedura acquisti
- Disposizioni di cui al D.Lgs. n° 175 del 19 Agosto 2016

5.4.2 Principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità anche a quanto previsto dallo Statuto, dal Codice Etico e nella fattispecie nelle normative italiane e straniere applicabili.

Si ribadisce inoltre che ogni operazione sensibile debba essere adeguatamente registrata e documentata ai fini della sua tracciabilità. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post* anche tramite appositi supporti documentali.

Questi principi sono qui di seguito indicati:

- è fatto divieto assoluto a tutti i destinatari del Modello di porre in essere o partecipare a comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano rientrare nelle fattispecie di reati su esposti;
- sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nelle parti speciali del presente Modello.
- è fatto generale divieto di acquisto, ricezione, sostituzione o trasferimento di beni o denaro effettuati per occultare o dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa.
- è fatto generale obbligo in materia di trasferimento di denaro contante, assegni, cambiali, ecc il rispetto di quanto disposto dalla L. n. 231/2007 in materia di trasferimenti. In caso di violazioni accertate saranno applicate sanzioni disciplinari conformemente all'apposita Sezione del Modello e del CCNL applicabile.

Con riferimento all'autoriciclaggio i seguenti protocolli si pongono, in modo non esaustivo, l'obiettivo di presidiare le operazioni che prevedono flussi di liquidità in entrata ed in uscita che potrebbero risultare sospetti.

- È vietato l'utilizzo di contanti in entrata ed uscita se non effettuato, nel rispetto delle soglie di legge, attraverso la cassa;
- nel rapporto con clienti, fornitori e partner commerciali, è vietato l'utilizzo di conti corrente che non siano quelli ufficiali della società.

È altresì espressamente vietato:

- alterare, anche parzialmente, documenti contabili o altri elementi materiali che giustificano gli eventi di gestione;
- produrre o registrare documenti in mancanza dell'esistenza di un contratto o di convenzioni economiche che li sorreggano;
- distruggere o nascondere documenti per evitare che vengano registrati.

5.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

Tenuta della contabilità e dei conti correnti

La gestione dei conti correnti bancari può essere strumentale alla realizzazione dei reati di cui sopra, nel caso in cui sia autorizzata l'apertura/utilizzo di un conto corrente bancario per la gestione di somme di denaro di provenienza illecita.

Ai fine della prevenzione FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. adotta i seguenti principi:

- le aperture e le chiusure dei conti correnti e le disposizioni di pagamento sono effettuate solo a cura di soggetti che sono dotati degli adeguati poteri in base al sistema di deleghe e procure in essere;
- le riconciliazioni dei conti correnti bancari sono effettuate con cadenza mensile a cura degli addetti amministrativi e verificate dal Responsabile dell'Amministrazione;
- la documentazione prodotta nell'ambito della gestione dei conti correnti, inviata e ricevuta è archiviata presso l'Amministrazione.

È fatto divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri, ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- detenere/trasferire denaro contante (superiore a euro 3.000,00) o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera per importi, anche frazionati, complessivamente pari o superiori ai limiti di legge;
- richiedere il rilascio e l'utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati;
- ricevere incassi, trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ai limiti di legge.

Gestione del ciclo passivo e del ciclo attivo

Ai fine della prevenzione FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. deve adeguarsi ai seguenti principi:

- l'amministrazione, effettua controlli preventivi su ciascuna fattura da mandare in pagamento con i dati riportati nella documentazione di supporto;
- l'amministrazione verifica che tutte le fatture da mandare in pagamento siano preventivamente approvate dal Responsabile della Funzione;
- l'amministrazione, al momento della predisposizione del pagamento verifica l'effettiva corrispondenza tra il soggetto destinatario del pagamento e il fornitore di beni/servizi;
- l'amministrazione, dispone i pagamenti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte da parte dello stesso; in particolare se il fornitore richiede di essere pagato su un conto corrente diverso da quello abituale, deve essere verificata la "coerenza" tra sede legale / amministrativa del fornitore;
- l'amministrazione provvede all'archiviazione della documentazione relativa al pagamento dei fornitori.

I destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei flussi monetari e dei pagamenti devono:

- informare immediatamente il Responsabile di funzione e l'Organismo di Vigilanza, quando sospettano di individuare somme di denaro di provenienza illecita;
- non effettuare pagamenti non debitamente autorizzati:
 - a imprese/professionisti/altro non chiaramente identificabili;
 - su conti correnti esteri "paesi a rischio" se i beneficiari non sono chiaramente identificabili;
- non devono accettare pagamenti in denaro contante. Nel caso in cui, ad esempio, i pagamenti vengano effettuati a fronte di approvvigionamenti di beni/servizi in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di trasferire, sostituire o occultare denaro di provenienza illecita, deve essere informato immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

E' fatto divieto di:

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ai limiti di legge che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- effettuare pagamenti a fornitori in contanti;
- effettuare pagamenti per cassa eccetto per particolari tipologie di acquisto e comunque per importi nei limiti di legge (non superiori a euro 3.000,00);
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., anche a seguito di illecite pressioni. In particolare tali misure volte a prevenire e reprimere la

corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione sono contemplate dalla Legge n. 190 del 6/11/2012;

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto. In merito, si veda anche il reato "Corruzione tra privati" trattato nella parte speciale B reati Societari;

La gestione degli incassi presenta profili di rischio inerenti alle fattispecie di reato di concorso in ricettazione e riciclaggio di beni o utilità di provenienza delittuosa, qualora FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. accetti consapevolmente pagamenti da fonte non lecita o comunque non certa, traendo profitto dall'operazione (ad esempio vendendo beni per valori superiori al valore di mercato o alle normali condizioni di vendita) e le stesse somme siano successivamente impiegate al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

Ai fini della prevenzione l'amministrazione verifica:

- la presenza della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari o postali;
- la coincidenza fra l'ordinante del bonifico e la controparte della transazione commerciale oggetto del pagamento;
- che gli incassi ricevuti non provengano da paesi diversi da quello previsto da contratto/ordine di acquisto del cliente o comunque dal paese di residenza del cliente. In caso di difformità l'amministrazione dovrà richiedere autorizzazione scritta ad accettare l'accredito al Responsabile dell'Amministrazione, da archiviare unitamente al documento contabile d'incasso. In caso di mancata approvazione l'importo ricevuto verrà nuovamente restituito all'ordinante tramite bonifico;
- l'amministrazione provvede all'archiviazione della documentazione relativa agli incassi e della documentazione attestante i controlli effettuati.

È fatto divieto di:

- accettare pagamenti in contanti se non esplicitamente previsto;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali;

Gestione dei flussi monetari e finanziari

Ai fini di una corretta gestione dei flussi finanziari è necessario attenersi ai seguenti principi:

- tutte le operazioni di finanziamento dirette (prestiti, mutui, obbligazioni, ecc.) o indirette (leasing, factoring, ecc.) devono rispondere a criteri di opportunità economica/gestionale e di regolarità formali, giuridica, fiscale e tracciabili.

Procedure acquisti e selezione fornitori

Le ordinazioni d'acquisto di beni, servizi e prestazioni devono essere emesse unicamente a fronte di richieste formalizzate e regolarmente approvate, sulla base di idonee procedure di autorizzazione e comparazione di offerte.

La selezione dei fornitori deve essere effettuata con gli indirizzi stabiliti da FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. con riferimento ad affidabilità dei fornitori ed a criteri di

economicità, ed istituita una anagrafica fornitori attivi e potenziali, contenente tutti gli elementi di titolarità, patrimonio, attività e prestazioni, idonei a consentire tracciabilità e obiettive valutazioni.

Inoltre, devono essere istituiti idonei controlli sui beni consegnati dai fornitori, con separazione di compiti tra chi ordina, chi riceve e chi utilizza.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività, le strutture coinvolte dovranno:

- ridurre al minimo gli acquisti effettuati con procedura di urgenza o in deroga alle modalità ordinarie;
- assoggettare i fornitori alla verifica dei requisiti (requisiti societari, professionali, eventuale rilascio di garanzie, onorabilità ecc.).

È fatto generale divieto di acquisto, ricezione, sostituzione o trasferimento di beni o denaro effettuati per occultare o dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa.

Per le operazioni riguardanti la selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni, i protocolli prevedono che:

- siano individuati degli indicatori di anomalia per identificare eventuali transazioni “a rischio” o “sospette” sulla base del:
 - profilo soggettivo della controparte (ad es. esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - comportamento della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli);
 - dislocazione territoriale della controparte (ad es. transazioni effettuate in paesi off shore);
 - profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica);
 - caratteristiche e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione);
 - la scelta e valutazione della controparte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizzi anche i criteri in base ai quali la controparte può essere cancellata dalle liste interne alla Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalle medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico, che vengono loro comunicati secondo quanto previsto nella Parte Generale e che indicano i chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.
- È fatto generale obbligo in materia di trasferimento di denaro contante e assegni di rispetto in violazione di quanto disposto dalla L. n. 231/2007 in materia di trasferimenti. In caso di violazioni accertate saranno applicate sanzioni disciplinari conformemente all'apposita Sezione del Modello e del CCNL applicabile.

5.5 Flussi informativi verso l'OdV

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo, al verificarsi dell'evento ovvero secondo le modalità e i tempi eventualmente definiti dall'Organismo di Vigilanza. In particolare:

- elenco dei flussi monetari e/o finanziari, in entrata o in uscita, non standard realizzati nel periodo (attività straordinarie di investimento e disinvestimento di mezzi finanziari o beni);
- l'apertura di nuovi conti correnti con le indicazioni relative a Banca, Stato, condizioni e autorizzazioni/responsabilità;
- eventuali segnalazioni per il non rispetto degli obblighi previsti per il denaro contante e per gli assegni bancari/postali;
- eventuali segnalazioni di fornitori o clienti che hanno in corso vertenze giudiziarie o condanne;
- eventuali segnalazioni per tentativi di ottenere vantaggi privati da parte di soggetti della Pubblica Amministrazione;
- eventuali segnalazioni ricevute dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

6. PARTE SPECIALE F

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

6.1 Le fattispecie di reato

Tale previsione legislativa estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. Pertanto i documenti informatici sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni. La suddetta fattispecie si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il

medesimo abbia utilizzato il sistema per il proseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Tale reato si realizza quando qualcuno si procuri, produca, riproduca importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. Questo reato si realizza quando qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi.

f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La condotta vietata è pertanto costituita dalla mera installazione delle apparecchiature quando le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Tale reato si realizza, anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse pubblico.

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

l) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

se il è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Alcune definizioni:

- *Credenziali*: insieme di elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente User ID e Password),
- *Password*: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo;
- *Postazione di lavoro*: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni;
- *Sicurezza Informatica*: insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici;
- *Virus*: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

6.2 Attività sensibili

Le attività di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. nelle quali possono essere commessi i reati informatici e trattati in modo illecito i dati aziendali informatici sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. Nell'ambito dello svolgimento

delle normali attività aziendali potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

6.1 Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte

- Tutte le funzioni con accesso ai sistemi informativi

6.4 Protocolli di prevenzione

6.4.1 Principi organizzativi e di controllo

- Modello
- Codice Etico
- Modulistica e documentazione di gestione Privacy
- Affidamento dell'assistenza all'infrastruttura IT

6.4.2 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione le norme generali devono dare attuazione a quanto segue:

- devono essere definiti processi adeguati alle dimensioni aziendali ed ai profili di operatività della società;
- le credenziali di accesso ai sistemi siano prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente disponga di una *user* e *password* personale;
- bisogna assicurarsi che i terminali devono oscurarsi o scollegarsi dopo un periodo di inattività;
- l'utenza ed il profilo di accesso attribuito all'utente siano periodicamente rivisti per verificare se sussistono ancora le condizioni che hanno portato alla relativa attivazione;
- se necessario e/o tecnicamente possibile, le attività ritenute maggiormente critiche sono "registrate" in opportuni log, regolarmente ispezionati per garantire che gli utenti effettuino solo le attività per cui sono stati autorizzati.
- i backup dei dati residenti sui server siano salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- funzioni "privilegiate" devono essere concesse solo se ne esiste una reale necessità, sulla base di un'esigenza specifica e il loro utilizzo deve essere controllato;
- devono essere definiti dei controlli sulle applicazioni di sistema per verificare che non vi siano state delle modifiche non autorizzate;
- agli utenti deve essere fornita un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi.

6.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della strumentazione informatica di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. devono attenersi alle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali e, in generale, alle norme aziendali che danno attuazione ai seguenti principi:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;

- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password, secondo le regole indicate dalla società;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei file, quali password, conversione dei documenti in formato non modificabile.

E' fatto esplicito divieto di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate da FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico;
- trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti).
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;

- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione aziendale centrale dei Sistemi Informativi;

6.5 Flussi informativi verso l'OdV

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione dei sistemi informativi segnalano all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Codice etico e nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici, inoltre:

- eventuali tentativi di atti di "pirateria" accertati sui sistemi informativi;
- utilizzo di password non autorizzate, nonché scambi delle stesse tra soggetti diversi;
- intercettazione di modifiche non autorizzate da parte degli utenti;
- backup di dati non riusciti.

7. PARTE SPECIALE G

VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

7.1 Le fattispecie di reato

Si illustrano, di seguito i reati richiamati dall'art. 25 novies, ex D. Lgs. 231/2001.

a) Articolo 171, comma 1, lett. a-bis)1 e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. [...]. In questa fattispecie di reato è tutelato l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera e anche il suo onore e la sua reputazione che potrebbero essere lese da condotte delittuose da parte di soggetti terzi.

b) Articolo 171 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori. È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego

della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La norma è volta a tutelare la corretta acquisizione, distribuzione e l'utilizzo dei software e delle banche dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti i comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico.

c) Articolo 171 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico -musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;

- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di

prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

La norma tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radio televisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenuti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. A restringere l'ambito di applicabilità vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per far un uso non personale dell'opera d'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro.

d) Articolo 171 septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171 ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La disposizione è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta, pertanto, di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

e) Articolo 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

7.2 Attività sensibili***Information Technology***

1. *Gestione software, apparecchiature e dispositivi informatici*

Processi trasversali

2. *Proiezione di contenuti audiovisivi*

7.3 Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte

- CdA
- Presidente
- Responsabile Commerciale
- Tutte le funzioni con accesso ai dispositivi informatici

7.4 Protocolli di prevenzione**7.4.1 Principi organizzativi e di controllo**

- Modello
- Codice Etico

7.4.2 Principi generali di comportamento

A prevenzione dei suddetti reati è necessario:

- introdurre procedure di controllo per verificare l'uso fatto dai dipendenti di internet, della posta elettronica e dei siti web;
- richiedere ai terzi, coinvolti nelle fasi di installazione, manutenzione e aggiornamento di software anche per i processi produttivi, di fornire prodotti con requisiti idonei e certificare la non violazione a quanto previsto dall' art. 25 novies del presente Decreto;
- introdurre procedure di verifica per accertare che non si faccia uso di opere d'ingegno o parte di esse protette dal diritto d'autore, nel caso di eventi promozionali o campagne promozionali dirette o con la partecipazione di partner commerciali o agenzie specializzate. Nel caso l'azienda ne faccia, comunque, uso deve essere accertato l'avvenuto pagamento dei diritti d'autore previsti dalla legge, oppure la presenza di opposizioni da parte dell'autore o da chi ne detiene i diritti.

7.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

La società conformerà la propria attività ai seguenti principi:

- diffusione a tutti i dipendenti di valori etici comportamentali che vietano l'utilizzo, la diffusione e la riproduzione illecita di opere d'autore o programmi informatici protetti (rif. Codice Etico);
- accertare che vi è consapevolezza, da parte dei dipendenti, per il rispetto di quanto sopra. Nel caso che ciò succeda l'azienda deve adottare delle procedure per intervenire tempestivamente;
- accertare che sul sito internet non vengano pubblicate immagini o altro materiale protetto da Copyright;
- non è consentito utilizzare/diffondere materiale di proprietà intellettuale altrui scaricato da internet e/o fotocopiato illegalmente durante corsi di formazione, meeting, sessioni didattiche, ecc.

7.5 Flussi informativi verso l'OdV

Il Responsabile della Funzione interessata provvede a comunicare in forma scritta all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nel presente protocollo. Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala di internet, della posta elettronica, dei siti web, del materiale audiovisivo ed informativo è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

8. PARTE SPECIALE H

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

8.1 Le fattispecie di reato

La fattispecie di reato introdotta con l'art. 25 *duodecies* punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta (Polizia di Stato o Postale).

8.2 Attività sensibili

Risorse Umane

1. *Selezione, assunzione e gestione del personale*

Approvvigionamenti

2. *Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di lavoro*

8.3 Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte

- CdA
- Presidente
- Responsabile Commerciale
- Responsabile Organizzativo Tecnico

8.4 Protocolli di prevenzione

8.4.1 Principi organizzativi e di controllo

- Modello
- Codice Etico
- Regolamento per il reclutamento del personale di Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.
- Procedura acquisti

8.4.2 Principi generali di comportamento

Ai Destinatari individuati nei paragrafi precedenti è vietato:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione.

A tal fine la Società vieta l'assunzione di dipendenti stranieri privi di permesso di soggiorno regolare e vieta di conferire incarichi ad appaltatori e/o subappaltatori che, al contrario, se ne avvalgano.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali.

8.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

a) Assunzione e gestione del personale

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di condotte rilevanti o un coinvolgimento nella commissione del delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società:

1. nell'ambito delle attività di assunzione di dipendenti stranieri esegue tutte le procedure previste dalle disposizioni normative vigenti in tema di immigrazione e in particolare:
 - in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
 - in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
 - nella gestione dei rapporti di lavoro, la Società controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;

- nel caso in cui la Società intenda fare ricorso alla somministrazione di lavoro da parte di società specificamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pone in essere dei presidi contrattuali volti a garantire che tali soggetti si avvalgano di lavoratori stranieri in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e inserisce nei relativi contratti clausole standard che impongano il rispetto da parte degli stessi del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico

b) Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di lavori in appalto

Nell'affidamento in appalto di servizi a favore di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società richiede che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con almeno tre giorni di preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;
- l'impegno, in generale, dell'appaltatore a rispettare, senza alcuna riserva, i diritti e la dignità dei propri lavoratori dipendenti e dei minori;
- la facoltà da parte di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.

8.5 Flussi informativi verso l'OdV

L'Ufficio Risorse Umane semestralmente dovrebbe inoltrare all'Organismo di Vigilanza l'elenco dei lavoratori stranieri impiegati in FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., indicando assunzioni e dimissioni, nonché le procedure di gestione/controllo adottate per i permessi di soggiorno.

Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

9. PARTE SPECIALE I

REATI AMBIENTALI

9.1 Le fattispecie di reato

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti. L'analisi della realtà aziendale di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. rispetto ai reati contemplati dall'articolo in commento prospetta come fattispecie astrattamente configurabili le seguenti.

a) Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti previsto dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006

che si configura nel caso in cui sia svolta – direttamente o indirettamente – l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata – anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi – l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

b) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari previsto dall'art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006

che si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero si indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

9.2 Attività sensibili

Ambiente

- 1. Gestione dei rifiuti prodotti*
- 2. Selezione dei fornitori incaricati dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti*

9.3 Funzioni di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. coinvolte

- CdA
- Presidente

9.4 Protocolli di prevenzione

9.4.1 Principi organizzativi e di controllo

- Modello
- Codice Etico

9.4.2 Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarle;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel presente Modello o nel Codice Etico;
- violare le norme di legge e le procedure interne che regolamentano le attività ed i processi che hanno profili ambientali.

È inoltre fatto espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- rispettare le leggi, regolamenti locali e nazionali, direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, delle autorizzazioni e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- stipulare contratti con aziende che hanno i requisiti previsti dalla legge in materia ambientale e conosciute per capacità e serietà professionale (non hanno in corso cause per violazioni alle prescrizioni di legge), in particolare per quelli speciali e pericolosi;
- controllare che gli operatori economici utilizzati dalla società e inseriti nell'albo delle imprese qualificate per la gestione dei rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In particolare, devono essere divulgati i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti, nonché delle procedure aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, al fine di evitare la commissione del reato in oggetto;
- evitare di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da originare la fattispecie di reato prevista dall'art. 25 undicies dell'ex D. Lgs. 231/01;

9.4.3 Protocolli di prevenzione specifici

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. applica i seguenti protocolli di prevenzione specifici:

a) Gestione dei rifiuti prodotti, della scelta dei fornitori, della compilazione dei registri

1. Propri rifiuti

Derivanti dall'attività essenzialmente di ufficio, sede, lavori di manutenzione e rifiuti generati a seguito degli eventi / manifestazioni. I rifiuti prodotti sono riconducibili ad imballaggi in carta, plastica e vetro, oltre che a scarti provenienti dal consumo di cibi e bevande (carta, plastica, vetro, residuo organico e RSU).

Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l. conferisce i rifiuti prodotti dalle attività di ufficio e manifestazioni / eventi attraverso un servizio di conferimento rifiuti urbani; la società ha stipulato un contratto con TEA S.p.A. per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti

da tali attività. Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l. verifica il mantenimento dei requisiti e delle autorizzazioni di TEA S.p.A.

9.5 Flussi informativi verso l'OdV

Chiunque venga a conoscenza di una gestione anomala dello smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, anche in presenza di semplici contravvenzioni o richiami da parte delle Autorità competenti, è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere destinatario dei flussi informativi in riguardo a:

- valutazioni a seguito delle verifiche ispettive;
- sistema delle deleghe e procure in materia ambientale;
- variazione dei contratti di smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- violazioni dei protocolli preventivi.

10. PARTE SPECIALE L

ALTRI REATI

10.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter): fattispecie di reato

Associazione per delinquere

Il reato è commesso da chiunque, in numero di tre o più persone, si associa allo scopo di commettere più delitti. La fattispecie distingue i capi, ovvero coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione da coloro che vi aderiscono con mera partecipazione, ritenendo il reato più grave nella prima ipotesi. Il reato è aggravato se il numero degli associati è uguale o maggiore a dieci e nel caso in cui gli associati scorrano in armi per le pubbliche vie.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti:

- a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente
- b) dall'indeterminatezza del programma criminoso
- c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima

Elemento essenziale è l'accordo associativo. L'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati. Il dolo del delitto di associazione per delinquere è costituito dalla coscienza e volontà di compiere un atto di associazione e di contribuire attivamente con esso alla vita della stessa.

10.1.2 Attività sensibili

Poiché non è possibile ricostruire una relazione astratta tra i delitti di cui all'art. 24 ter del Decreto e specifiche attività concretamente svolte da FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., si ritiene che, per la prevenzione di detti reati, un'adeguata funzione preventiva

debba essere svolta dai presidi di *corporate governance* già in essere, dai principi presenti nel codice Etico nonché dai principi, dai protocolli specifici e dalle procedure operative previste da questa Parte Speciale al fine di impedire la commissione di ciascuno dei reati-presupposto previsti dal Decreto.

10.1.3 Protocolli di prevenzione

protocolli prevedono che:

- gli amministratori e tutti i dirigenti aziendali si impegnino ad operare secondo la legge e le regole del mercato al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e vigilino affinché allo stesso modo si comportino coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della struttura;
- sia vietato l'approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa appartenenti ad associazioni di tipo mafioso;
- sia acquisito il certificato penale generale e il certificato dei carichi pendenti all'atto di assunzione del personale, ovvero sia acquisita un'autocertificazione, fornita dai candidati stessi dell'assenza di condanne penali e di carichi pendenti, di cui è garantita l'archiviazione a cura delle Risorse Umane;
- in particolare siano preventivamente svolti sugli appaltatori selezionati direttamente idonei accertamenti strumentali a verificarne l'identità, la sede, la natura giuridica e sia acquisito il "Certificato Antimafia" rilasciato dalla Camera di Commercio o, per le persone fisiche, il casellario giudiziale o una relativa autocertificazione

10.1.4 Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle Funzioni, in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti i Destinatari per reati associativi, lo comunicano all'OdV. L'OdV deve essere informato in caso di violazione dei principi di cui sopra.

10.2 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis): fattispecie di reato

a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Previsto dall'art. 453 c.p. e costituito dalla condotta di chi contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale all'interno dello Stato o fuori, ovvero di chi altera in qualsiasi modo monete genuine in modo tale da darne l'apparenza di un valore superiore. La norma punisce anche chi, anche se non in concorso nella alterazione o contraffazione, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione le monete contraffatte o alterate o, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

b) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Previsto dall'art. 455 c.p. e costituito dalla condotta di chi acquista o detiene monete contraffatte o alterate con lo scopo di metterle in circolazione, nonché la spendita o l'immissione in circolazione di queste senza il concerto di coloro che le hanno contraffatte.

c) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Previsto dall'art. 457 c.p. e costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

d) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Previsto dall'art. art. 459 c.p. e prevede che, le ipotesi di cui agli articoli 453, 455, 457, si applichino anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

e) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Previsto dall'art. 464 e costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è prevista una diminuzione della pena nelle ipotesi di buona fede.

10.2.2 Attività sensibili

Avuto riguardo alla concreta attività di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., non si ritiene significativa l'esposizione a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente sezione, per questa ragione non vengono richiamati specifici protocolli di prevenzione potendosi limitare a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e collaboratori alla necessità di astenersi da comportamenti in conflitto con le norme richiamate. Le attività sensibilmente coinvolte in processi in cui astrattamente possono essere commessi i reati di cui sopra sono:

- Gestione del denaro contante (pagamenti in farmacia, pagamento corsi, pagamento tessera della casetta dell'acqua, ecc.)
- Invio di comunicazioni ufficiali che prevedono l'utilizzo di valori bollati

10.2.3 Protocolli di prevenzione

protocolli prevedono che:

- nel caso di pagamenti in contanti, sia fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità per le banconote di taglio superiore agli Euro 20;
- nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi informi senza ritardo l'Amministrazione attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti;
- l'Amministrazione distrugge le banconote contraffatte e redige un rapporto;
- è fatto divieto di acquistare valori bollati in esercizi diversi da quelli autorizzati.

10.2.4 Flussi informativi verso l'OdV

i Responsabili delle Funzioni, segnalano all'OdV eventuali operazioni compiute sul denaro contraffatto (accettazione, distruzione, ecc.). All'OdV devono essere segnalate anche le violazioni dei principi sopra descritti.

10.3 Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1): fattispecie di reato

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, previsto dall'art. 517 *ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

10.3.2 Attività sensibili

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla realizzazione e la commercializzazione dei prodotti a marchio FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner di Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole dettate dalla Società in merito allo sfruttamento di qualsiasi tipologia di privativa industriale.

10.3.3 Protocolli di prevenzione

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti, Consulenti/Partner di FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L., di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste ai sensi delle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Verificare, o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, disegni e modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano già stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario.
- Ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla Società, di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza.
- Non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso.
- Non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.
- Non porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti segni distintivi contraffatti o alterati, sia che questi siano regolarmente registrati ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, sia che non lo siano.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei paragrafi precedenti, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- Verifica approfondita, sia a livello nazionale, che internazionale, attraverso le banche dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi o qualsiasi altro mezzo idoneo, dell'esistenza pregressa di marchi o segni distintivi già esistenti, prima della registrazione di ogni marchio e segno distintivo facente capo all'Azienda;
- Coordinarsi con le funzioni preposte, anche di gruppo, prima di procedere a qualsivoglia registrazione di segni distintivi, ovvero per qualsivoglia domanda di brevetto.
- Verifica della titolarità, anche tramite le funzioni a ciò preposte a livello di gruppo, di ogni marchio, brevetto od altra opera dell'ingegno, da parte di ogni concessionario, prima della stipulazione di un contratto di licenza.
- Attenersi a quanto indicato nel manuale della qualità in tema di processi produttivi.

In linea generale, è espressamente vietato agli organi societari ed ai dipendenti delle suddette aree di:

- Gestire lo sviluppo di un nuovo marchio in violazione delle norme in esame, ponendo quindi in essere o dando causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle considerate nella presente sezione;
- Omettere lo svolgimento di attente analisi di mercato e di concorrenza, in termini di esistenza di tutele industriali, al fine di evitare l'integrazione delle fattispecie di reato oggetto di esame.

10.3.4 Flussi informativi verso l'OdV

i Responsabili delle Funzioni, segnalano all'OdV eventuali violazioni dei principi sopra descritti.

10.4 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater): fattispecie di reato

a) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Previsto dall'art. 270**bisc**.p. e costituito dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

b) Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Previsto dall' art. 280 c.p. e costituito dalla condotta di chi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita o dalla incolumità di una persona.

c) Sequestro di persona a scopo di terrorismo di eversione

Previsto dall'art. 289 *bis* e costituito dalla condotta di chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona .

10.4.2 Attività sensibili

Tali reati sono teoricamente rilevanti, sulla base delle analisi condotte. In realtà, avuto riguardo alla concreta attività svolta, non si ritiene significativa l'esposizione al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 *quater* del Decreto.

È tuttavia possibile che tramite le attività criminali in considerazione taluni soggetti tentino di ricavare nell'azienda ruoli di copertura utili alla realizzazione degli scopi illeciti perseguiti, si ritiene, in ogni caso che, per la prevenzione di detti reati, un'adeguata funzione preventiva debba essere svolta dai presidi di *corporate governance* già in essere, dai principi presenti nel codice Etico nonché dai principi, dai protocolli specifici e dalle procedure operative previste anche al fine di impedire la commissione di ciascuno dei reati-presupposto previsti dal Decreto.

10.4.3 Protocolli di prevenzione

Si fa in proposito rimando a quanto previsto dai protocolli relativi alla gestione degli acquisti ed alla selezione del personale.

10.4.4 Flussi informativi verso l'OdV

I Responsabili delle Funzioni, in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti i Destinatari per reati associativi, lo comunicano all'OdV. L'OdV deve essere informato in caso di violazione dei principi di cui sopra.

10.5 Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies): fattispecie di reato

Sulla base delle analisi condotte sono considerati teoricamente applicabili alla Società i reati di abuso di mercato:

a) abuso di informazioni privilegiate,

costituito dalla condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate;

b) manipolazione del mercato,

costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

10.5.2 Attività sensibili

- 1. gestione dell'informativa pubblica, quali ad esempio rapporti con soci, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione nonché organizzazione e partecipazione a incontri in qualunque forma tenuti con i soggetti appena citati;*
- 2. gestione di dati/informazioni privilegiati, quali ad esempio dati contabili di periodo, nuove iniziative di particolare rilievo, comunicazioni al pubblico;*
- 3. redazione dei documenti e dei prospetti informativi relativi a FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. e destinati al pubblico per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione;*
- 4. gestione di informazioni privilegiate relative a società con cui FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. è in relazione (es. conoscenza di rilevanti controversie, conclusione di contratti rilevanti, cambiamento di personale strategico, omissioni contributive, ecc.);*

10.5.3 Protocolli di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la gestione delle informazioni privilegiate e comunicazione al mercato, i protocolli prevedono che:

- siano identificate, a cura delle Funzioni competenti, le aree di attività nell'ambito delle quali potenzialmente si originano informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate, anche mediante la predisposizione di casistiche ed elenchi esemplificativi di potenziali informazioni. Qualora l'informazione riguardi eventi o procedimenti decisionali a più fasi, devono essere identificati i criteri per valutare il momento a decorrere dal quale l'informazione stessa debba essere sottoposta alle procedure di gestione delle informazioni privilegiate (informazione destinata a diventare privilegiata);

- non sia consentito, attraverso le modalità che saranno ritenute più opportune, l'accesso, anche accidentale, alle informazioni privilegiate o destinate a divenire tali da parte di persone diverse da quelle che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, gestiscono e hanno legittimo accesso alle suddette informazioni;
- sia proibita la comunicazione di informazioni privilegiate tranne le ipotesi in cui la comunicazione debba intendersi effettuata "nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio, in particolare modo verso soggetti che possano utilizzarle a favore dell'ente;
- sia garantita a cura della Funzione competente la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la Società o le società appartenenti al Gruppo destinate al pubblico e, in particolare, a investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, consultando un esperto nel caso in cui si nutrano dubbi sul possibile carattere fuorviante di un comunicato;
- le richieste di incontri e la definizione generale del contenuto delle interviste e degli incontri con rappresentanti di mezzi di comunicazione devono essere indirizzate per l'approvazione al Presidente e al CdA;
- agli incontri con investitori, analisti finanziari, giornalisti o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa partecipano sempre almeno due soggetti e, fra questi, un esponente della Funzione aziendale competente.

10.5.4 Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV deve essere informato in caso di violazione dei principi di cui sopra.

10.6 Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006): fattispecie di reato

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi in modalità transnazionale:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Favoreggiamento personale
- Associazione per delinquere
- Associazione di tipo mafioso

La definizione di reato transnazionale è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, che specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: "sia commesso in più di uno Stato ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia

commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

10.6.2 Attività sensibili

1. *Partecipazione a bandi o gare relativi a opere/servizi in zone a rischio criminale;*
2. *Processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a “rischio criminale”.*

10.6.3 Protocolli di prevenzione

La presente parte speciale prevede, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, l’espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale – delitti c.d. transnazionali;
- utilizzare anche occasionalmente la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere.

10.6.4 Flussi informativi verso l’OdV

L’OdV deve essere informato nel caso in cui vengano intrattenuti rapporti commerciali con soggetti provenienti da territori a “rischio criminale”.

10.7 Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies): fattispecie di reato

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. [...]

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

c) Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [...]

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

d) Omessa dichiarazione (Art.5 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni

relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

f) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs 74 modificato da art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

10.7.1 Processi e Attività sensibili

1. *Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo (gestione della fatturazione attiva, degli oneri deducibili, dell'IVA e degli adempimenti dichiarativi)*
2. *Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta*
3. *Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate*

10.7.2 Funzioni della Società coinvolte

- CdA
- Presidente
- Amministrazione

10.7.3 Protocolli di prevenzione

La presente Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle attività a rischio, ai Destinatari sia fatto espresso divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25- quinquiesdecies del Decreto;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;

È altresì espressamente vietato:

- alterare, anche parzialmente, documenti contabili o altri elementi materiali che giustificano gli eventi di gestione;
- produrre o registrare documenti in mancanza dell'esistenza di un contratto o di convenzioni economiche che li sorreggano;
- distruggere o nascondere documenti per evitare che vengano registrati.

Inoltre essi dovranno:

- Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari;
- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:
 - Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
 - Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
 - Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;

- RegISTRAZIONI contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
 - Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
 - Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
 - Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
 - Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

10.7.4 Flussi informativi verso l'OdV

In linea generale le Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli indicati nella presente parte speciale e copia del bilancio e relazione sulla gestione, quando vengono redatti.

10.8 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies-1): fattispecie di reato

a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti." "Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

c) Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

10.8.1 Processi e Attività sensibili

1. *Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo (gestione della fatturazione attiva, degli oneri deducibili, dell'IVA e degli adempimenti dichiarativi)*
2. *Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta*

10.8.2 Funzioni della Società coinvolte

- CdA
- Presidente
- Amministrazione

10.8.3 Protocolli di prevenzione

La presente Parte Speciale prevede che nell'espletamento delle attività a rischio, ai Destinatari sia fatto espresso divieto di:

- effettuare prelievi di contante con la carta di credito;
- utilizzare una carta di credito scaduta, revocata o denunciata come smarrita o sottratta;
- cedere la carta a terzi;
- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati;
- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Inoltre essi dovranno:

- usare misure di massima cautela per la custodia della carta di credito;
- darne immediata comunicazione alla società in caso di smarrimento o sottrazione della stessa.

10.8.4 Flussi informativi verso l'OdV

In linea generale le Funzioni interessate provvederanno a comunicare, in forma scritta, all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti nei protocolli indicati nella presente parte speciale e copia del bilancio e relazione sulla gestione, quando vengono redatti.